Circolare di studio n. 6/2018

Periodo 1 - 15 Aprile 2018

Studio Girgenti
Dottori Commercialisti

Sommario

Bene a sapersi **3**
I controlli preventivi del modello 730 3
Ambito soggettivo e oggettivo dellôagevolazione del super-ammortamento 4
Detrazione spettante per gli acquirenti di unità immobiliari ristrutturate 10
Importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017 11
Agenda **13**
Scadenzario dallô1 al 15 Aprile 2018 13
Indici & dati **22**
Coefficienti di rivalutazione del TFR 22
TFR-Serie storiche 22
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 24
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti 25
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 26
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati 28
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 30
Dossier Casi e Contabilità **31**
Modalità da seguire per il ravvedimento operoso dellôacconto Iva dellôanno 2017 31
Modalità procedurali di applicazione della tassazione Iri 33

Bene a sapersi

I controlli preventivi del modello 730

L'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, prevede espressamente che "*nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi".*

Tali controlli possono essere applicati dall'Agenzia delle entrate, oltre che alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via *web* o con l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, anche alle dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti abilitati, tenendo anche in considerazione che:

- il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte dell'Agenzia delle entrate poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo;
- se dalla dichiarazione emerge la necessità di effettuare il secondo o unico acconto relativo all'Irpef o alla cedolare secca, il contribuente, per evidenti motivi, deve effettuare autonomamente il versamento.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che:

- *per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web,* incluse le dichiarazioni 730 in cui l'Inps risulta essere sostituto d'imposta, sottoposte a controllo preventivo, l'Agenzia delle entrate deve necessariamente procedere a informare il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata e un messaggio di posta elettronica all'indirizzo *e-mail* indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

  Nella *e-mail,* tra l'altro, viene comunicato che l'Agenzia delle entrate dispone l'erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, per cui, come accennato, l'eventuale secondo o unico acconto dovuto deve necessariamente risultare corrisposto mediante modello F24 entro il 30 novembre;
- *se il contribuente si è rivolto ad un Caf o a professionista o ha richiesto l'assistenza fiscale al proprio sostituto d'imposta,* e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, l'Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel qual caso:
  - il Caf;

    o:
  - il professionista abilitato;

  deve informare il contribuente che l'Agenzia delle entrate dispone l'erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, per cui, come accennato, l'eventuale secondo o unico acconto dovuto deve necessariamente risultare corrisposto mediante modello F24 entro il 30 novembre.

Verificandosi tale situazione, il Caf o il professionista non deve in alcun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo, mentre nell'ipotesi del sostituto d'imposta che ha prestato assistenza diretta, sussiste la necessità per quest'ultimo, di informare il contribuente che l'eventuale effettuazione del conguaglio da parte del sostituto d'imposta comporta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Nei casi ordinari, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i sostituti d'imposta devono tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730 e il relativo debito o credito deve, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Se:

- *il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito,* il rimborso deve necessariamente risultare effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale;
- *l'ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito,* gli importi residui devono essere rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno, nel qual caso il sostituto d'imposta è tenuto a fornire specifica notizia al lavoratore dipendente contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso;
- *sussiste una pluralità di aventi diritto,* i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d'imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da rimborsare" dei modelli 730-4, tenendo presente che se l'ammontare complessivo del credito da rimborsare non trova capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto d'imposta, i rimborsi devono essere effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall'entità delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente.

Ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione del super-ammortamento

Ai fini delle imposte sui redditi:

- per i soggetti titolari di reddito d'impresa;

  e:

- per gli esercenti arti e professioni;

che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 (o entro il 30 giugno 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, l'inerente ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione può essere maggiorato del 40%.

Ai fini operativi, si ritiene che tale agevolazione trovi operatività a favore di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente:

- dalla natura giuridica;

- dalla dimensione aziendale;
- dal settore economico in cui operano;
- dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata);

includendo, *in assenza di specifici vincoli inerenti alla data di costituzione,* anche i soggetti di nuova costituzione, che, tra l'altro, hanno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione in relazione agli investimenti iniziali nei beni strumentali nuovi necessari per l'esercizio dell'attività, nonché per l'arredamento e dei supporti *hardware.*

Pertanto, traendo spunto anche dalle precisazioni che si rilevano dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 27 ottobre 2009, n. 44/E:

- *tra i titolari di reddito d'impresa ammessi all'incentivo,* senza pretesa di completezza, si devono ritenere compresi:
  - le società per azioni;
  - le società in accomandita per azioni;
  - le società a responsabilità limitata;
  - le società cooperative e di mutua assicurazione;
  - le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  - le società di armamento;
  - le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
  - le società consortili a rilevanza interna;
  - le società consortili a rilevanza esterna;
  - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i *trust* che hanno
  - per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
  - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società;
  - i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
  - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  - le persone fisiche esercenti attività commerciale;
  - le imprese familiari;
  - le aziende coniugali;

  da cui si deduce che sono ammesse all'agevolazione in argomento:
  - le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  - gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- *tra esercenti arti e professioni o contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir, ammessi all'agevolazione,* senza pretesa di completezza, si devono ritenere compresi:
  - le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo;
  - le associazioni professionali senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche;
  - le società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

Inoltre, si ritiene possibile affermare che l'applicabilità della maggiorazione in argomento:

- *compete:*
  - *per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano:*
    - *il regime dei contribuenti minimi,* di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
    - *il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,* di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

    in quanto la circostanza che il procedimento di determinazione del reddito di tali soggetti preveda che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto

il pagamento (principio di cassa) non può essere di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo;

- *per le imprese marittime che svolgono attività diverse da quelle agevolate e/o che si sono avvalse dell'opzione,* di cui all'art. 155 del Tuir, che, quindi, sono tenute a determinare analiticamente il reddito ai fini dell'Ires secondo le ordinarie disposizioni del Tuir, possono usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica, tenendo presente che lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime *tonnage* relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all'uscita dal regime stesso;
- *per le aziende condotte in affitto o in usufrutto,* la maggiorazione spetta all'affittuario o all'usufruttuario, in quanto soggetto che, ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Tuir, procede a calcolare e dedurre gli ammortamenti, salvo il caso in cui non è stata espressamente prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell'art. 2561 del codice civile concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni, nel qual caso se le parti hanno stabilito che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest'ultimo;

- *non compete e, quindi, deve essere esclusa:*
  - *per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario,* di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e, conseguentemente, l'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, inclusi quelli inerenti all'acquisto di beni strumentali nuovi, non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile;
    - *per* le imprese marittime che rientrano nel regime cosiddetto *tonnage tax,* di cui agli artt. da 155 a 161 del Tuir, in quanto procedono ad individuare il reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime. Ciò comporta che le spese e i costi inerenti alle attività marittime agevolate, poiché già considerati forfetariamente nella determinazione del reddito, non possono essere dedotti in via analitica;
    - *per gli imprenditori agricoli che pongono in essere l'attività di agriturismo e che calcolano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il previsto coefficiente di redditività, di* cui all'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
    - *per i soggetti esercenti attività agricole che calcolano il reddito d'impresa ai sensi degli artt. 56, comma 5, e 56-bis del Tuir e cioè i* soggetti che esercitano:
      - attività di allevamento di animali, il cui reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
      - attività dirette alla produzione di vegetali, il cui reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente;
      - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%;

- attività dirette alla fornitura di servizi il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25%;

- *per* le persone fisiche e per le società semplici, con riferimento all'attività agricola svolta entro i limiti previsti dall'art. 32 del Tuir;
- per gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa;
- per i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2, del Tuir.

Ai fini oggettivi, la specifica disciplina agevolativa:

- fa riferimento a investimenti in "*beni materiali strumentali nuovi*", per i quali spetta una maggiorazione del "*costo di acquisizione*" del 40% ai soli fini della "*determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria*";
- non contiene alcuna disposizione in relazione alla territorialità dell'investimento per quanto attiene, in particolare, l'ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di acquisizione o di locazione finanziaria. Pertanto, indipendentemente da tale ubicazione, si ritiene siano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali gli inerenti ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

In concreto, costituiscono oggetto dell'agevolazione, salvo le specifiche esclusioni previste di seguito indicate, i beni materiali strumentali nuovi acquistati o tramite *leasing* finanziario, tenendo presente che in assenza di specifiche precisazioni normative in merito alle modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che il beneficio competa, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione dei medesimi:

- in economia o costruzione interna;

o:

- mediante contratto di appalto.

In ogni caso, si pone in evidenza che la maggiorazione del 40% riguarda solo i beni "*materiali*" e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali.

Infatti, il riferimento ai beni "*strumentali*" comporta che gli stessi, per risultare oggetto di investimento, devono necessariamente essere caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione.

I beni, conseguentemente, devono essere:

- di uso durevole;

e:

- atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Per cui, si devono ritenere *espressamente esclusi* i beni:

- autonomamente destinati alla vendita (cosiddetti "beni merce");
- trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- classificabili come "materiali di consumo".

Per quanto attiene:

- *agli investimenti posti in essere mediante la stipulazione di un contratto di leasing*, è opportuno porre in rilievo che:
  - la maggiorazione spetta solamente all'utilizzatore, e non anche al concedente e, conseguentemente, per quest'ultimo, si devono ritenere irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria;
  - il tenore letterale della norma - che fa riferimento ai "*canoni di locazione finanziaria*" - induce a ritenere che rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante;

- *ai beni concessi in comodato d'uso a terzi,* la maggiorazione del 40% compete al soggetto comodante a condizione che i beni interessati:
  - siano strumentali;
    e:
  - inerenti alla propria attività;

  in quanto lo stesso deve risultare legittimato a dedurre le inerenti quote di ammortamento. E' evidente, quindi, che il tale situazione, i beni:
  - devono essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante;
    e:
  - devono cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Inoltre non deve nemmeno essere sottovalutato il disposto che prevede espressamente che la maggiorazione in questione deve necessariamente riguardare gli investimenti in beni materiali strumentali "*nuovi*", da cui si intuisce, quale conseguenza, che l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che:

- *può costituire oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente* anche il bene che viene esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto tale esclusivo uso del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità;
- *non può costituire oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente* il bene che il cedente ha, in qualche modo, utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione;
- *ai beni complessi, alla realizzazione dei quali hanno concorso anche beni usati*, il requisito della "novità" (o bene "nuovo") si deve ritenere sussistente in relazione all'intero bene, se l'entità del costo inerente ai beni usati non risulta prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza deve necessariamente sussistere sia nell'ipotesi:
  - di bene realizzato in economia;
  - di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato, nel qual caso, il soggetto cedente deve attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo;
- *le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa*, quali, a titolo meramente indicativo, quelli sono utilizzati in virtù di un contratto:
  - di locazione;
    o:
  - di comodato;

  devono necessariamente risultare, in relazione ai principi contabili, capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Immobilizzazioni materiali" se, ovviamente, si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine di validità temporale del contratto, possono:
  - essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario);
    in quanto:
  - possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

  Tali spese possono fruire possono beneficiare dell'agevolazione in argomento, in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, devono essere capitalizzate nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali".

Per completezza, al riguardo, è anche opportuno sottolineare che la classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi nell'ambito delle immobilizzazioni materiali deve anche risultare eseguita, tenendo presenti le indicazioni e le specificazioni esplicitate nei principi contabili nazionali, anche per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali (di cui al regolamento Ce n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002).

Inoltre, è anche necessario precisare che sono state espressamente escluse dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. Al riguardo, in relazione alle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario porre in evidenza che si deve considerare rilevante il coefficiente previsto dal decreto citato e non quello che risulta effettivamente applicato dal contribuente. In altri termini, se il coefficiente di ammortamento tabellare è pari al 15%, ma il contribuente ha, di fatto, adottato e applicato un coefficiente di ammortamento pari al 5%, il bene rientra validamente, comunque, nell'ambito operativo dell'agevolazione;
- fabbricati e costruzioni;
- particolari beni ammortizzabili espressamente esclusi pur avendo aliquote di ammortamento di entità superiori a quella minima sufficiente predetta. Specificamente si tratta dei beni rientranti nell'ambito di quelli individuati nel seguente prospetto:

Tipologia bene	*Settore operativo*	*Gruppo*	*Specie*	*Aliquota*
Condutture	imbottigliamento acque minerali	V-Industrie manifatturiere	19	8%
Condutture per usi civili (reti urbane)	produzione e distribuzione gas naturale	XVII-Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	2/b	8%
Condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	produzione e distribuzione gas naturale	XVII-Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	2/b	10%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi	produzione e distribuzione gas naturale	XVII-Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	2/b	12%
Condotte di derivazione e allacciamento	produzione e distribuzione gas naturale	XVII-Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	2/b	12%
Condutture	stabilimenti termali ed idrotermali	XVII-Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	4/b	8%
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici	ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	XVIII-Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	4 e 5	7,5%
Aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra	trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	XVIII-Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	1, 2 e 3	12%
N.B.: per quanto attiene al materiale rotabile, ferroviario e tramviario è opportuno tenere presente che l'agevolazione compete anche per le motrici.				

Detrazione spettante per gli acquirenti di unità immobiliari ristrutturate

L'agevolazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall'art. 16-bis del Tuir, consiste, al presente, in una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
La detrazione Irpef è anche prevista per gli acquisti di beni immobili, a uso abitativo, ristrutturati.
Al riguardo, si precisa che la predetta detrazione inerente alle spese per l'acquisto sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018, salvo proroga, si rende operativa nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti:

- da imprese di costruzione;
- da imprese di ristrutturazione immobiliare;
- da cooperative edilizie;

che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione dei singoli beni immobili realizzati.
L'acquirente dell'unità immobiliare deve, comunque, calcolare la detrazione del 50% indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita dell'abitazione.
A titolo meramente indicativo, se in data 15 dicembre 2017 un contribuente ha acquistato un'abitazione al prezzo di € 250.000,00, deve individuare l'agevolazione spettante a partire dall'anno 2017 come segue:

- *calcolo del costo forfettario di ristrutturazione:*
  - 25% di € 250.000,00 = € 62.500,00;

  da cui:
- *individuazione dell'entità della detrazione complessivamente spettante:*
  50% di € 62.500,00 = € 31.250,00;
- *determinazione della quota annua di detrazione spettante:*
  - 1/10 di € 31.250,00 = € 3.125,00.

Da quanto brevemente analizzato si evince che:

- la detrazione deve risultare sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo;
- il limite massimo di spesa ammissibile di € 96.000,00 deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa;

e, quindi, di conseguenza, l'importo della detrazione deve necessariamente risultare suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla medesima.
Per completezza, si puntualizza che la a detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi:

- *di restauro e risanamento conservativo* che, di norma, vengono realizzati per la conservazione dell'edificio e per assicurarne la funzionalità, come, a titolo meramente indicativo:
  - il consolidamento;
  - il ripristino;
  - il rinnovo;

  degli elementi costitutivi dell'edificio, nonché dell'inserimento di elementi accessori e di impianti ritenuti necessari;

  e:
- *di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. n. 380,* individuabili in quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ai fini operativi, si ritiene opportuno puntualizzare che la detrazione Irpef si rende operativa e applicabile in presente delle seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare deve essere ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
- l'acquisto (o l'assegnazione) dell'unità abitativa deve risultare posto in essere entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori;
- il bene immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio. L'agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante), per cui, conseguentemente, non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria;
- il termine "bene immobile" deve essere inteso come singola "unità immobiliare" e, quindi, l'agevolazione non è legata alla cessione o all'assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;

tenendo, in ogni caso, anche presente che:

- il soggetto acquirente dell'immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 18 novembre 2016, n. 43/E, siano già stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito;
- per fruire dell'agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale;
- hanno diritto a beneficiare della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione);
- nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, è necessario procedere a ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.

Importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017

Con l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2018, n. 64, è stato precisato che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di:

- laurea;
- laurea magistrale;
- laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali;

detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir, deve essere individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione	*Nord*	*Centro*	*Sud e Isole*
Medica	€ 3.700,00	€ 2.900,00	€ 1.800,00
Sanitaria	€ 2.600,00	€ 2.200,00	€ 1.600,00
Scientifico-tecnologica	€ 3.500,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00
Umanistico-sociale	€ 2.800,00	€ 2.300,00	€ 1.500,00

mentre la spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea	*Nord*	*Centro*	*Sud e Isole*
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700,00	€ 2.900,00	€ 1.800,00

tenendo presente che ai predetti importi può essere validamente sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

Agenda

Scadenzario dall'1 al 15 Aprile 2018

Giorno	*Adempimento*	*Fatto/ da fare*
1	**SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA** Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta *non coincidente con l'anno solare* che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° aprile 2015-31 marzo 2016 e 1° aprile 2016-31 marzo 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	**SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA** Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta *non coincidente con l'anno solare* che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° aprile 2016-31 marzo 2017 e 1° aprile 2017-31 marzo 2018, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
3	**ACCISA SUI CONSUMI DI CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE** Versamento della rata d'acconto trimestrale e dell'eventuale saldo dell'accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile relativi ai prodotti forniti *nel corso dell'anno precedente.*	
3	**ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE** Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita: ï *per la fine del corrente mese di aprile,* scade il termine per procedere al pagamento degli acconti d'imposta (seconda e/o unica rata); ï *per la fine del prossimo mese di maggio,* inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese per procedere al pagamento degli acconti d'imposta (seconda e/o unica rata); mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.	
3	**AGRICOLTORI ESONERATI-ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MODELLO INTRA-12** Gli agricoltori esonerati devono procedere sia alla presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel corso dello scorso mese di febbraio (modello Intra-12) con la specificazione dell'Iva dovuta, sia alla liquidazione e al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati *nel corso dello scorso mese di febbraio,* mediante versamento utilizzando il modello F24.	
3	**ALCOLI METILICI-ANNOTAZIONI** Esecuzione sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti delle annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso dello scorso mese di febbraio e della rilevazione delle rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che la copia del registro, con allegato un documento nel quale	

	devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario), deve necessariamente essere trasmesso all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il giorno 15 del mese successivo.	
3	**ASSICURAZIONI** Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso *mese di febbraio* e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso *mese di gennaio,* mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.	
3	**ASSICURAZIONI ESTERE** Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati *nel corso dello scorso mese di febbraio.*	
3	**AUTORITÀ GARANTE-CONTRIBUTO ANNUALE** Per i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, scade il termine per procedere sia al pagamento del contributo dovuto per l'anno in corso, sia alla presentazione della prevista dichiarazione inerente alle modalità utilizzate per la determinazione del contributo medesimo.	
3	**CERTIFICAZIONE UNICA** Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d'imposta ai percettori di compensi soggetti alla ritenuta alla fonte della CU-Certificazione Unica attestante *i redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente*, tenendo presente che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.	
3	**CERTIFICAZIONI RELATIVE AL CAPITAL GAIN** Scade il termine per i notai, gli intermediari professionali e le società e gli enti emittenti che hanno avuto un ruolo attivo, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, per procedere a rilasciare alle parti interessate la certificazione delle operazioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente.	
3	**CERTIFICAZIONE UTILI** Consegna da parte dei soggetti Ires, residenti e non, ai percettori di utili e ai percettori di proventi equiparati agli utili, dell'apposita certificazione, redatta utilizzando il modello ufficiale approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, relativa alle erogazioni di detti proventi che risultano corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.	
3	**CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-VERSAMENTI VOLONTARI** Termine ultimo, per i soggetti espressamente autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria, per procedere al versamento dei contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al trimestre solare precedente, tenendo presente che i contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione devono necessariamente essere versati, da parte dei soggetti autorizzati, entro il perentorio termine del trimestre solare	

	successivo a quello di riferimento. Pertanto, se il versamento viene anche eseguito con un solo giorno di ritardo dopo il termine di validità, si verifica la perdita della contribuzione inerente al trimestre considerato e l'Istituto procederà al rimborso d'ufficio dell'ammontare senza gli interessi.	
3	**DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI** I datori di lavoro e i consulenti intermediari, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati *relativi alla contribuzione dello scorso mese di febbraio.*	
3	**DENUNCIA TELEMATICA INPS-ENPALS-LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO** Scade il termine per la presentazione delle denunce contributive dei lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico, attraverso il flusso XML o tramite la procedura *on-line,* è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce.	
3	**DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI SC-PRESENTAZIONE** I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta *alla fine dello scorso mese di giugno,* devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.	
3	**ENASARCO-CONTRIBUZIONE FIRR** Pagamento, da parte delle aziende commerciali, industriali e artigianali dei contributi dovuto all'Enasarco per il Firr-fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti calcolati sulle provvigioni dell'anno precedente.	
3	**ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E SIMILARI-DICHIARAZIONE** Presentazione, *se ne ricorrono le condizioni,* della dichiarazione annuale per la determinazione del debito d'imposta relativo all'anno precedente, da parte dei soggetti obbligati nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e/o del carbone, lignite e coke.	
3	**ENTI NON COMMERCIALI-ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MODELLO INTRA-12** Limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva devono procedere sia alla presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel corso dello scorso mese di febbraio (modello Intra-12) con la specificazione dell'Iva dovuta, sia alla liquidazione e al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati *nel corso dello scorso mese di febbraio,* mediante versamento utilizzando il modello F24.	
3	**GAS METANO-RATA ACCONTO ACCISE** Termine per procedere al pagamento sia della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi rilevati nel corso dell'anno precedente, sia dell'eventuale conguaglio dovuto per il precedente periodo d'imposta, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.	
3	**GESTORI E UTILIZZATORI DI SALE PER PUBBLICI SPETTACOLI** I gestori e gli utilizzatori di sale per pubblici spettacoli devono procedere all'invio, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle istanze-richieste	

	finalizzate all'ottenimento e concessione di contributi a parziale copertura degli oneri sostenuti nel corso dell'anno solare precedente relativi ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli.	

3	**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ** Pagamento, *nell'ipotesi di rateizzazione,* della *seconda quota* o *rata* dell'imposta comunale sulla pubblicità.	
3	**IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE** Inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), per procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato *nel corso del precedente trimestre* solare (*mesi di gennaio, febbraio e marzo)*.	
3	**LAVORI USURANTI** Per i lavoratori dipendenti che svolgono o pongono in essere lavori usuranti, scade il termine per procedere alla presentazione all'Istituto previdenziale, se il lavoratore nel corso dell'anno 2018 matura i previsti requisiti, l'istanza-domanda per accedere al pensionamento anticipato.	
3	**LIBRO UNICO DEL LAVORO** Scade il termine per procedere ad effettuare la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi allo scorso mese di febbraio.	
3	**OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO** I soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio devono procedere sia all'invio dei dati relativi alle *contabilità dello scorso mese di febbraio,* sia al versamento dell'imposta di consumo calcolata sulla base della *dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo dello scorso mese di febbraio.*	
3	**OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO** Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato *nel corso dello scorso mese di febbraio* transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00	
3	**PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO** Per coloro che risultano essere proprietari, possessori e/o detentori di apparecchi per il gioco lecito e che svolgono attività di concessionari della rete telematica o di operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate, scade il termine per procedere a presentare al competente ufficio Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della richiesta-istanza di rinnovo per l'anno in corso dell'iscrizione nell'apposito elenco, in presenza dei previsti requisiti.	
3	**PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO-ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE** I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica, devono porre in essere la segnalazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, per il bimestre precedente o, meglio, per il periodo contabile "gennaio-febbraio".	
3	**PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO-RATEIZZAZIONE PER TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ** I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco collegati alla	

	rete telematica, devono procedere al pagamento della quota o rata mensile, integrata degli interessi legali, nell'ipotesi di approvazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della richiesta di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
3	**SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC** Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi *(modello Redditi SC), se ne ricorrono le condizioni,* da parte dei soggetti Ires *(società di capitali ed enti commerciali residenti)* con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso: - *mese di settembre* (senza maggiorazioni); - *mese di agosto* (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%)*;* mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.	
3	**TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO** Pagamento da parte dei soggetti interessati della rata d'acconto trimestrale e dell'eventuale conguaglio della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, calcolata sulla base delle emissioni dell'anno precedente.	
3	**TASSE AUTOMOBILISTICHE-RINNOVO** I proprietari di autovetture e autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture e autoveicoli il cui precedente periodo di validità della tassa automobilistica è scaduto *alla fine del dello scorso mese di febbraio.*	
3	**TOBIN TAX-SEGNALAZIONE** Entro la data in esame deve essere eseguita la presentazione, utilizzando il modello "FTT", della dichiarazione inerente alle operazioni effettuate nel corso del precedente anno solare.	
5	**ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO** I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	**IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI** Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le pro loco sussiste l'onere, se ne ricorrono le condizioni, per procedere ad eseguire l'annotazione - nel previsto prospetto - degli abbonamenti che sono stati rilasciati *nel corso del mese solare precedente.*	
6	**SPESOMETRI 2017-TRASMISSIONE** Scade il termine per procedere alla trasmissione telematica, diretta o per il tramite di un intermediario abilitato o di una società del gruppo, all'Agenzia delle entrate, delle informazioni e dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali relativi al secondo semestre 2017 *(mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre),* nonché, al fine di evitare sanzioni amministrative, delle informazioni e dei dati corretti e/o esatti delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali relativi al primo semestre 2017 *(mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno).*	
6	**TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE**	

	I contribuenti soggetti passivi Iva che hanno esercitato l'apposita opzione per la trasmissione diretto o tramite un intermediario abilitato all'Agenzia delle entrate delle informazioni e dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, scade il termine per porre in essere l'adempimento relativi al semestre luglio-dicembre 2017.	
9	**AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ** Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di: - *destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)* che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - *depositari autorizzati* del settore alcoli; - *depositari autorizzati* che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - *destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)* che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - *depositari autorizzati* che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - *destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati),* che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
9	**AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA** Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso *del mese precedente* da parte sia dei *depositari autorizzati* del settore prodotti energetici, sia dei *depositari autorizzati* del settore alcoli.	
10	**AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI** Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità *dello scorso mese di febbraio* da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
10	**AGENZIE DI VIAGGIO-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO** Per i soggetti esercenti "attività di viaggio", con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore: ï a € 3.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 3 luglio 2017; ï a € 3.000,00 e fino a € 10.000,00, poste in essere nel periodo dal 4 luglio 2017 al 31 dicembre 2017; nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	
10	**COMMERCIANTI AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO** Per i commercianti al minuto e i soggetti equiparati, con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore: ï a € 3.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 3 luglio 2017;	

	ï a € 3.000,00 e fino a € 10.000,00, poste in essere nel periodo dal 4 luglio 2017 al 31 dicembre 2017; nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	
10	**FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE** Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare *ex* Previr (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.	
10	**FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE** Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.	
10	**FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE** Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, *nonché* dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.	
10	**LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI** Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici *per il precedente trimestre solare,* la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).	
13	**PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO** Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della *seconda rata del secondo periodo contabile* (mesi di marzo-aprile), pari al 25% del Preu-Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento dovuto per il sesto periodo contabile (mesi di novembre-dicembre) dell'anno precedente.	
15	**AGRITURISMO-CORRISPETTIVI** Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, *non* hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	**ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI** Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni *pro loco* che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare	

	in modo distinto: - i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	**FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA** I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, *eventualmente anche in forma semplificata,* inerenti: • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR[1]

Anno 2018	*TFR maturato nel periodo*		*Indice Istat*	*Differenza*	*Incidenza percentuale*	*75% di E*	*Tasso fisso 1,5%*	*Totale G+H coefficiente di rivalutazione*
	dal	*al*						
Mese di febbraio	A	B	C	D	E	F	G	**H**
	15 feb.	14 mar.	101,5	0,4	0,395648	0,296736	0,250	**0,546736**

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto

Nel *mese di febbraio 2018* il coefficiente per rivalutare le quote di TFR-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"0,546736".**

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, *per il mese in argomento,* si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2016 (100,3) e quello oggetto di rivalutazione (101,1), pari a "0,4" [101,5 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,395648 [(101,1 : 101,5) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,395648" a "0,296736" (75% di 0,395648);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,250" [0,125 x 2];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, *nel periodo temporale di competenza,* all'accantonamento del TFR pari a "**0,546736**" [0,598205 + 0,250].

TFR-Serie storiche

Mese	*Periodo di riferimento*	*2018*	*2017*	*2016*	*2015*	*2014*	*2013*	*2012*	*2011*	*2010*	*2009*
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	**0,546736**	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4		0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5		1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6		1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7		1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8		1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9		1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10		1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		**2,098205**	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

[1] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati[2]

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*	*Media*
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*	*Media*
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*	*Media*
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
2018	101,5	101,5											

[2] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente[3]

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5										

[3] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti[4]

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
2018	1,8	2,0										

[4] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947[5]

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	49,080	48,057	46,721	42,882	40,871	38,373	37,175	35,239	33,507	33,600	35,131	36,241	39,041
1948	36,889	37,285	36,313	36,178	36,649	36,943	38,820	37,274	36,381	36,921	36,675	36,329	36,873
1949	35,831	36,024	35,866	35,356	35,391	35,796	36,819	36,381	36,559	37,384	37,290	37,577	36,339
1950	37,723	37,628	38,148	37,589	37,527	37,034	37,029	36,386	35,675	36,112	35,745	35,660	36,835
1951	35,160	34,543	34,356	33,596	33,556	33,113	33,126	33,243	33,257	33,165	32,963	32,980	33,573
1952	33,083	32,720	32,623	32,469	32,345	32,132	32,055	32,038	31,809	31,750	31,710	31,829	32,205
1953	31,877	31,817	31,821	31,513	31,326	31,237	31,710	31,801	31,658	31,536	31,384	31,458	31,591
1954	31,415	31,284	31,376	31,180	30,786	30,534	30,424	30,454	30,497	30,549	30,410	30,366	30,764
1955	30,377	30,446	30,377	30,128	29,855	29,656	29,764	29,715	29,806	29,813	29,687	29,490	29,925
1956	29,286	28,899	28,561	28,388	28,240	28,356	28,420	28,407	28,331	28,487	28,455	28,303	28,506
1957	28,027	28,196	28,334	28,353	28,252	28,196	28,024	27,999	27,870	27,645	27,451	27,294	27,966
1958	27,021	27,134	27,096	26,674	26,400	26,222	26,287	26,408	26,493	26,750	26,847	26,981	26,688
1959	26,875	26,952	27,027	26,978	26,904	26,909	26,941	26,901	26,770	26,593	26,427	26,345	26,798
1960	26,136	26,241	26,337	26,290	26,179	26,077	26,007	26,050	26,071	26,063	25,943	25,874	26,106
1961	25,670	25,657	25,642	25,487	25,398	25,357	25,388	25,339	25,264	25,226	25,037	24,921	25,365
1962	24,698	24,674	24,531	24,226	24,226	24,111	24,020	24,065	23,952	23,861	23,772	23,529	24,134
1963	23,143	22,728	22,627	22,506	22,506	22,506	22,526	22,486	22,269	22,056	22,056	21,923	22,447
1964	21,716	21,661	21,569	21,477	21,387	21,190	21,067	21,032	20,945	20,825	20,740	20,655	21,190
1965	20,555	20,522	20,472	20,422	20,357	20,308	20,243	20,227	20,195	20,179	20,163	20,083	20,308
1966	20,020	20,020	20,004	19,941	19,894	19,910	19,894	19,910	19,910	19,847	19,785	19,724	19,910
1967	19,673	19,693	19,654	19,615	19,577	19,538	19,500	19,462	19,386	19,405	19,405	19,405	19,519
1968	19,330	19,348	19,330	19,292	19,274	19,292	19,311	19,292	19,255	19,236	19,218	19,144	19,274
1969	19,089	19,089	19,016	18,925	18,889	18,818	18,694	18,642	18,590	18,503	18,435	18,350	18,747
1970	18,249	18,116	18,067	17,985	17,920	17,888	17,856	17,808	17,666	17,588	17,495	17,419	17,840
1971	17,354	17,304	17,220	17,170	17,072	17,023	16,958	16,926	16,814	16,736	16,689	16,657	16,991
1972	16,565	16,473	16,427	16,382	16,277	16,189	16,116	16,029	15,872	15,663	15,554	15,513	16,087
1973	15,327	15,183	15,055	14,879	14,671	14,575	14,504	14,434	14,364	14,204	14,047	13,819	14,575
1974	13,639	13,414	13,031	12,872	12,689	12,449	12,153	11,909	11,532	11,298	11,129	11,033	12,203
1975	10,905	10,780	10,766	10,619	10,550	10,445	10,384	10,330	10,235	10,108	10,023	9,928	10,415
1976	9,829	9,669	9,469	9,196	9,042	9,001	8,947	8,871	8,715	8,431	8,255	8,154	8,938
1977	8,125	7,945	7,827	7,745	7,646	7,575	7,517	7,467	7,387	7,308	7,202	7,168	7,568
1978	7,099	7,027	6,956	6,881	6,807	6,751	6,700	6,670	6,582	6,510	6,453	6,407	6,730
1979	6,285	6,194	6,118	6,019	5,943	5,884	5,830	5,774	5,636	5,507	5,437	5,349	5,815
1980	5,178	5,090	5,044	4,966	4,922	4,876	4,795	4,747	4,648	4,569	4,476	4,418	4,800
1981	4,360	4,282	4,222	4,163	4,106	4,064	4,030	4,003	3,948	3,871	3,807	3,768	4,044
1982	3,718	3,670	3,636	3,604	3,564	3,530	3,478	3,416	3,369	3,304	3,261	3,239	3,476
1983	3,194	3,152	3,123	3,091	3,061	3,044	3,015	3,004	2,965	2,916	2,886	2,873	3,023
1984	2,839	2,809	2,789	2,770	2,754	2,738	2,729	2,721	2,701	2,674	2,658	2,640	2,734
1985	2,613	2,586	2,568	2,547	2,532	2,518	2,511	2,505	2,495	2,465	2,448	2,432	2,517

[5] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

1986	2,420	2,404	2,395	2,388	2,379	2,370	2,370	2,366	2,359	2,346	2,337	2,331	2,372
1987	2,316	2,307	2,299	2,292	2,284	2,276	2,270	2,264	2,247	2,228	2,222	2,218	2,268
1988	2,206	2,200	2,191	2,183	2,177	2,170	2,164	2,155	2,144	2,128	2,110	2,103	2,161
1989	2,087	2,070	2,060	2,046	2,038	2,028	2,023	2,020	2,010	1,991	1,984	1,974	2,027
1990	1,962	1,949	1,941	1,934	1,928	1,921	1,914	1,901	1,891	1,875	1,863	1,856	1,910
1991	1,842	1,826	1,821	1,813	1,806	1,797	1,794	1,789	1,781	1,767	1,755	1,750	1,795
1992	1,737	1,732	1,725	1,717	1,709	1,703	1,700	1,699	1,693	1,683	1,673	1,671	1,703
1993	1,665	1,658	1,655	1,649	1,642	1,634	1,628	1,627	1,625	1,614	1,607	1,607	1,634
1994	1,598	1,592	1,589	1,584	1,578	1,575	1,571	1,568	1,564	1,555	1,550	1,544	1,572
1995	1,538	1,526	1,514	1,506	1,496	1,489	1,487	1,482	1,478	1,471	1,462	1,459	1,493
1996	1,458	1,453	1,449	1,441	1,435	1,432	1,435	1,434	1,430	1,428	1,424	1,423	1,437
1997	1,420	1,419	1,417	1,416	1,412	1,412	1,412	1,412	1,409	1,405	1,401	1,401	1,412
1998	1,398	1,394	1,394	1,391	1,388	1,387	1,387	1,386	1,385	1,382	1,381	1,381	1,387
1999	1,379	1,377	1,374	1,369	1,367	1,367	1,364	1,364	1,361	1,358	1,353	1,352	1,366
2000	1,351	1,345	1,341	1,340	1,336	1,331	1,329	1,329	1,327	1,323	1,317	1,316	1,331
2001	1,310	1,306	1,305	1,300	1,297	1,294	1,294	1,294	1,293	1,290	1,288	1,287	1,297
2002	1,281	1,277	1,273	1,270	1,268	1,266	1,265	1,263	1,261	1,257	1,254	1,253	1,266
2003	1,248	1,246	1,242	1,240	1,239	1,238	1,235	1,232	1,229	1,228	1,225	1,225	1,236
2004	1,223	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,210	1,208	1,208	1,208	1,205	1,205	1,211
2005	1,205	1,201	1,199	1,195	1,193	1,191	1,188	1,186	1,185	1,184	1,184	1,182	1,191
2006	1,179	1,176	1,174	1,172	1,168	1,167	1,164	1,162	1,162	1,164	1,163	1,162	1,168
2007	1,162	1,159	1,157	1,155	1,152	1,149	1,146	1,145	1,145	1,141	1,137	1,132	1,148
2008	1,129	1,126	1,121	1,118	1,112	1,107	1,102	1,102	1,104	1,104	1,108	1,110	1,112
2009	1,112	1,110	1,110	1,107	1,105	1,103	1,103	1,099	1,102	1,102	1,101	1,099	1,104
2010	1,097	1,096	1,093	1,089	1,089	1,089	1,085	1,082	1,085	1,083	1,082	1,078	1,087
2011	1,074	1,071	1,067	1,062	1,061	1,060	1,056	1,053	1,053	1,049	1,048	1,045	1,058
2012	1,041	1,037	1,033	1,028	1,029	1,027	1,027	1,022	1,022	1,022	1,024	1,021	1,027
2013	1,019	1,019	1,017	1,017	1,017	1,015	1,014	1,010	1,014	1,015	1,018	1,015	1,016
2014	1,013	1,014	1,014	1,012	1,013	1,012	1,013	1,011	1,015	1,014	1,016	1,016	1,014
2015	1,021	1,018	1,016	1,015	1,014	1,013	1,014	1,012	1,016	1,014	1,016	1,016	1,015
2016	1,018	1,020	1,019	1,019	1,018	1,016	1,015	1,013	1,015	1,015	1,015	1,012	1,016
2017	1,009	1,005	1,005	1,002	1,004	1,005	1,005	1,001	1,004	1,006	1,007	1,004	1,005
2018	1,000	1,000											

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati[6]

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.808,0	4.705,7	4.572,1	4.188,2	3.987,1	3.737,3	3.617,5	3.423,9	3.250,7	3.260,0	3.413,1	3.524,1	3.804,1
1948	3.588,9	3.628,5	3.531,3	3.517,8	3.564,9	3.594,3	3.782,0	3.627,4	3.538,1	3.592,1	3.567,5	3.532,9	3.587,3
1949	3.483,1	3.502,4	3.486,6	3.435,6	3.439,1	3.479,6	3.581,9	3.538,1	3.555,9	3.638,4	3.629,0	3.657,7	3.533,9
1950	3.672,3	3.662,8	3.714,8	3.658,9	3.652,7	3.603,4	3.602,9	3.538,6	3.467,5	3.511,2	3.474,5	3.466,0	3.583,5
1951	3.416,0	3.354,3	3.335,6	3.259,6	3.255,6	3.211,3	3.212,6	3.224,3	3.225,7	3.216,5	3.196,3	3.198,0	3.257,3
1952	3.208,3	3.172,0	3.162,3	3.146,9	3.134,5	3.113,2	3.105,5	3.103,8	3.080,9	3.075,0	3.071,0	3.082,9	3.120,5
1953	3.087,7	3.081,7	3.082,1	3.051,3	3.032,6	3.023,7	3.071,0	3.080,1	3.065,8	3.053,6	3.038,4	3.045,8	3.059,1
1954	3.041,5	3.028,4	3.037,6	3.018,0	2.978,6	2.953,4	2.942,4	2.945,4	2.949,7	2.954,9	2.941,0	2.936,6	2.976,4
1955	2.937,7	2.944,6	2.937,7	2.912,8	2.885,5	2.865,6	2.876,4	2.871,5	2.880,6	2.881,3	2.868,7	2.849,0	2.892,5
1956	2.828,6	2.789,9	2.756,1	2.738,8	2.724,0	2.735,6	2.742,0	2.740,7	2.733,1	2.748,7	2.745,5	2.730,3	2.750,6
1957	2.702,7	2.719,6	2.733,4	2.735,3	2.725,2	2.719,6	2.702,4	2.699,9	2.687,0	2.664,5	2.645,1	2.629,4	2.696,6
1958	2.602,1	2.613,4	2.609,6	2.567,4	2.540,0	2.522,2	2.528,7	2.540,8	2.549,3	2.575,0	2.584,7	2.598,1	2.568,8
1959	2.587,5	2.595,2	2.602,7	2.597,8	2.590,4	2.590,9	2.594,1	2.590,1	2.577,0	2.559,3	2.542,7	2.534,5	2.579,8
1960	2.513,6	2.524,1	2.533,7	2.529,0	2.517,9	2.507,7	2.500,7	2.505,0	2.507,1	2.506,3	2.494,3	2.487,4	2.510,6
1961	2.467,0	2.465,7	2.464,2	2.448,7	2.439,8	2.435,7	2.438,8	2.433,9	2.426,4	2.422,6	2.403,7	2.392,1	2.436,5
1962	2.369,8	2.367,4	2.353,1	2.322,6	2.322,6	2.311,1	2.302,0	2.306,5	2.295,2	2.286,1	2.277,2	2.252,9	2.313,4
1963	2.214,3	2.172,8	2.162,7	2.150,6	2.150,6	2.150,6	2.152,6	2.148,6	2.126,9	2.105,6	2.105,6	2.092,3	2.144,7
1964	2.071,6	2.066,1	2.056,9	2.047,7	2.038,7	2.019,0	2.006,7	2.003,2	1.994,5	1.982,5	1.974,0	1.965,5	2.019,0
1965	1.955,5	1.952,2	1.947,2	1.942,2	1.935,7	1.930,8	1.924,3	1.922,7	1.919,5	1.917,9	1.916,3	1.908,3	1.930,8
1966	1.902,0	1.902,0	1.900,4	1.894,1	1.889,4	1.891,0	1.889,4	1.891,0	1.891,0	1.884,7	1.878,5	1.872,4	1.891,0
1967	1.867,3	1.869,3	1.865,4	1.861,5	1.857,7	1.853,8	1.850,0	1.846,2	1.838,6	1.840,5	1.840,5	1.840,5	1.851,9
1968	1.833,0	1.834,8	1.833,0	1.829,2	1.827,4	1.829,2	1.831,1	1.829,2	1.825,5	1.823,6	1.821,8	1.814,4	1.827,4
1969	1.808,9	1.808,9	1.801,6	1.792,5	1.788,9	1.781,8	1.769,4	1.764,2	1.759,0	1.750,3	1.743,5	1.735,0	1.774,7
1970	1.724,9	1.711,6	1.706,7	1.698,5	1.692,0	1.688,8	1.685,6	1.680,8	1.666,6	1.658,8	1.649,5	1.641,9	1.684,0
1971	1.635,4	1.630,4	1.622,0	1.617,0	1.607,2	1.602,3	1.595,8	1.592,6	1.581,4	1.573,6	1.568,9	1.565,7	1.599,1
1972	1.556,5	1.547,3	1.542,7	1.538,2	1.527,7	1.518,9	1.511,6	1.502,9	1.487,2	1.466,3	1.455,4	1.451,3	1.508,7
1973	1.432,7	1.418,3	1.405,5	1.387,9	1.367,1	1.357,5	1.350,4	1.343,4	1.336,4	1.320,4	1.304,7	1.281,9	1.357,5
1974	1.263,9	1.241,4	1.203,1	1.187,2	1.168,9	1.144,9	1.115,3	1.090,9	1.053,2	1.029,8	1.012,9	1.003,3	1.120,3
1975	990,5	978,0	976,6	961,9	955,0	944,5	938,4	933,0	923,5	910,8	902,3	892,8	941,5
1976	882,9	866,9	846,9	819,6	804,2	800,1	794,7	787,1	771,5	743,1	725,5	715,4	793,8
1977	712,5	694,5	682,7	674,5	664,6	657,5	651,7	646,7	638,7	630,8	620,2	616,8	656,8
1978	609,9	602,7	595,6	588,1	580,7	575,1	570,0	567,0	558,2	551,0	545,3	540,7	573,0
1979	528,5	519,4	511,8	501,9	494,3	488,4	483,0	477,4	463,6	450,7	443,7	434,9	481,5
1980	417,8	409,0	404,4	396,6	392,2	387,6	379,5	374,7	364,8	356,9	347,6	341,8	380,0
1981	336,0	328,2	322,2	316,3	310,6	306,4	303,0	300,3	294,8	287,1	280,7	276,8	304,4
1982	271,8	267,0	263,6	260,4	256,4	253,0	247,8	241,6	236,9	230,4	226,1	223,9	247,6
1983	219,4	215,2	212,3	209,1	206,1	204,4	201,5	200,4	196,5	191,6	188,6	187,3	202,3
1984	183,9	180,9	178,9	177,0	175,4	173,8	172,9	172,1	170,1	167,4	165,8	164,0	173,4
1985	161,3	158,6	156,8	154,7	153,2	151,8	151,1	150,5	149,5	146,5	144,8	143,2	151,7
1986	142,0	140,4	139,5	138,8	137,9	137,0	137,0	136,6	135,9	134,6	133,7	133,1	137,2

[6] Elaborazione dati aggiornata al 16 marzo 2018.

1987	131,6	130,7	129,9	129,2	128,4	127,6	127,0	126,4	124,7	122,8	122,2	121,8	126,8
1988	120,6	120,0	119,1	118,3	117,7	117,0	116,4	115,5	114,4	112,8	111,0	110,3	116,1
1989	108,7	107,0	106,0	104,6	103,8	102,8	102,3	102,0	101,0	99,1	98,4	97,4	102,7
1990	96,2	94,9	94,1	93,4	92,8	92,1	91,4	90,1	89,1	87,5	86,3	85,6	91,0
1991	84,2	82,6	82,1	81,3	80,6	79,7	79,4	78,9	78,1	76,7	75,5	75,0	79,5
1992	73,7	73,2	72,5	71,7	70,9	70,3	70,0	69,9	69,3	68,3	67,3	67,1	70,3
1993	66,5	65,8	65,5	64,9	64,2	63,4	62,8	62,7	62,5	61,4	60,7	60,7	63,4
1994	59,8	59,2	58,9	58,4	57,8	57,5	57,1	56,8	56,4	55,5	55,0	54,4	57,2
1995	53,8	52,6	51,4	50,6	49,6	48,9	48,7	48,2	47,8	47,1	46,2	45,9	49,3
1996	45,8	45,3	44,9	44,1	43,5	43,2	43,5	43,4	43,0	42,8	42,4	42,3	43,7
1997	42,0	41,9	41,7	41,6	41,2	41,2	41,2	41,2	40,9	40,5	40,1	40,1	41,2
1998	39,8	39,4	39,4	39,1	38,8	38,7	38,7	38,6	38,5	38,2	38,1	38,1	38,7
1999	37,9	37,7	37,4	36,9	36,7	36,7	36,4	36,4	36,1	35,8	35,3	35,2	36,6
2000	35,1	34,5	34,1	34,0	33,6	33,1	32,9	32,9	32,7	32,3	31,7	31,6	33,1
2001	31,0	30,6	30,5	30,0	29,7	29,4	29,4	29,4	29,3	29,0	28,8	28,7	29,7
2002	28,1	27,7	27,3	27,0	26,8	26,6	26,5	26,3	26,1	25,7	25,4	25,3	26,6
2003	24,8	24,6	24,2	24,0	23,9	23,8	23,5	23,2	22,9	22,8	22,5	22,5	23,6
2004	22,3	21,9	21,8	21,5	21,3	21,0	21,0	20,8	20,8	20,8	20,5	20,5	21,1
2005	20,5	20,1	19,9	19,5	19,3	19,1	18,8	18,6	18,5	18,4	18,4	18,2	19,1
2006	17,9	17,6	17,4	17,2	16,8	16,7	16,4	16,2	16,2	16,4	16,3	16,2	16,8
2007	16,2	15,9	15,7	15,5	15,2	14,9	14,6	14,5	14,5	14,1	13,7	13,2	14,8
2008	12,9	12,6	12,1	11,8	11,2	10,7	10,2	10,2	10,4	10,4	10,8	11,0	11,2
2009	11,2	11,0	11,0	10,7	10,5	10,3	10,3	9,9	10,2	10,2	10,1	9,9	10,4
2010	9,7	9,6	9,3	8,9	8,9	8,9	8,5	8,2	8,5	8,3	8,2	7,8	8,7
2011	7,4	7,1	6,7	6,2	6,1	6,0	5,6	5,3	5,3	4,9	4,8	4,5	5,8
2012	4,1	3,7	3,3	2,8	2,9	2,7	2,7	2,2	2,2	2,2	2,4	2,1	2,7
2013	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,5	1,4	1,0	1,4	1,5	1,8	1,5	1,6
2014	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1	1,5	1,4	1,6	1,6	1,4
2015	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,2	1,6	1,4	1,6	1,6	1,5
2016	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,2	1,6
2017	0,9	0,5	0,5	0,2	0,4	0,5	0,5	0,1	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5
2018	0,0	0,0											

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991

Anno	*Gen.*	*Feb.*	*Mar.*	*Apr.*	*Mag.*	*Giu.*	*Lug.*	*Ago.*	*Set.*	*Ott.*	*Nov.*	*Dic.*
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7664	1,7539	1,7496
1992	1,7360	1,7314	1,7240	1,7167	1,7080	1,7022	1,6994	1,6979	1,6924	1,6825	1,6727	1,6701
1993	1,6640	1,6575	1,6544	1,6479	1,6415	1,6336	1,6275	1,6259	1,6244	1,6135	1,6059	1,6059
1994	1,5968	1,5910	1,5880	1,5836	1,5776	1,5748	1,5704	1,5675	1,5631	1,5546	1,5490	1,5433
1995	1,5377	1,5254	1,5132	1,5052	1,4958	1,4881	1,4866	1,4815	1,4777	1,4702	1,4612	1,4588
1996	1,4570	1,4527	1,4485	1,4401	1,4345	1,4318	1,4345	1,4332	1,4291	1,4277	1,4236	1,4222
1997	1,4195	1,4182	1,4169	1,4155	1,4115	1,4115	1,4115	1,4115	1,4089	1,4049	1,4010	1,4010
1998	1,3969	1,3931	1,3931	1,3905	1,3879	1,3866	1,3866	1,3853	1,3840	1,3814	1,3802	1,3802
1999	1,3789	1,3763	1,3739	1,3688	1,3662	1,3662	1,3638	1,3638	1,3600	1,3575	1,3526	1,3514
2000	1,3502	1,3441	1,3404	1,3393	1,3356	1,3310	1,3285	1,3285	1,3262	1,3227	1,3168	1,3157
2001	1,3098	1,3053	1,3041	1,2996	1,2962	1,2940	1,2940	1,2940	1,2929	1,2895	1,2873	1,2862
2002	1,2807	1,2763	1,2730	1,2698	1,2676	1,2654	1,2644	1,2622	1,2601	1,2569	1,2537	1,2527
2003	1,2475	1,2454	1,2412	1,2392	1,2381	1,2371	1,2340	1,2320	1,2290	1,2280	1,2249	1,2249
2004	1,2229	1,2189	1,2179	1,2150	1,2130	1,2100	1,2090	1,2071	1,2071	1,2071	1,2042	1,2042
2005	1,2042	1,2003	1,1984	1,1945	1,1926	1,1907	1,1879	1,1860	1,1850	1,1832	1,1832	1,1813
2006	1,1785	1,1757	1,1738	1,1711	1,1674	1,1665	1,1638	1,1620	1,1620	1,1638	1,1629	1,1620
2007	1,1611	1,1584	1,1566	1,1548	1,1512	1,1485	1,1459	1,1441	1,1441	1,1406	1,1363	1,1320
2008	1,1286	1,1260	1,1201	1,1176	1,1117	1,1068	1,1019	1,1011	1,1035	1,1035	1,1076	1,1093
2009	1,1117	1,1093	1,1093	1,1068	1,1043	1,1027	1,1027	1,0986	1,1019	1,1011	1,1003	1,0986
2010	1,0970	1,0954	1,0930	1,0890	1,0882	1,0882	1,0843	1,0819	1,0851	1,0827	1,0819	1,0780
2011	1,0738	1,0706	1,0664	1,0612	1,0601	1,0591	1,0560	1,0529	1,0529	1,0489	1,0479	1,0448
2012	1,0408	1,0369	1,0329	1,0280	1,0290	1,0271	1,0261	1,0213	1,0213	1,0213	1,0232	1,0203
2013	1,0184	1,0184	1,0165	1,0165	1,0165	1,0146	1,0137	1,0099	1,0137	1,0146	1,0175	1,0146
2014	1,0127	1,0137	1,0137	1,0118	1,0127	1,0118	1,0127	1,0108	1,0146	1,0137	1,0156	1,0156
2015	1,0203	1,0175	1,0156	1,0146	1,0137	1,0127	1,0137	1,0118	1,0156	1,0137	1,0156	1,0156
2016	1,0181	1,0201	1,0191	1,0191	1,0181	1,0160	1,0150	1,0130	1,0150	1,0150	1,0150	1,0120
2017	1,0089	1,0050	1,0050	1,0020	1,0040	1,0050	1,0050	1,0010	1,0040	1,0059	1,0069	1,0040
2018	1,0000	1,0000										

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Dossier Casi e Contabilità

Modalità da seguire per il ravvedimento operoso dell'acconto Iva dell'anno 2017

Il *versamento dell'acconto Iva per l'anno 2017,* a norma dell'art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e successive modificazioni:

- era stabilito, per tutti i contribuenti obbligati, al 27 dicembre 2017;
- doveva risultare posto in essere, *in unica soluzione, anche frazionata, nell'ambito del termine predetto,* tramite modello F24, da presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non poteva e non può essere rateizzato;
- poteva e può essere compensato con l'eccedenza di imposte e contributi a credito.

L'istituto del ravvedimento operoso di un omesso versamento dell'acconto Iva calcolato nell'entità ritenuta coerente con i predetti metodi (o più conveniente per il soggetto passivo Iva) deve essere eseguito corrispondendo:

- l'entità dell'acconto non corrisposto o ancora da corrispondere (in quanto può capitare che il contribuente decida di corrispondere un importo minore a quello dovuto o, pur essendovi obbligato, non procedere ad alcun versamento);
- gli interessi legali (0,10% fino al 31 dicembre 2017 e 0,30% dal 1° gennaio 2018);
- la sanzione amministrativa ridotta.

A chiarimento, si fanno seguire alcune esemplificazioni numeriche.

Caso 1 – si ipotizzi la situazione di un contribuente Iva in regime di liquidazione mensile che:

- lo scorso 27 dicembre non ha provveduto al versamento dell'acconto Iva 2017 pari a € 1.760,00, calcolato secondo il *metodo storico* (debito Iva dicembre 2016 pari a € 2.000,00 da cui 88% di € 2.000,00 = € 1.760,00);
- in sede di liquidazione del mese di dicembre 2017 (16 gennaio 2018) determina un debito effettivo Iva (relativo a dicembre) di € 2.000,00.

Analisi -> se in sede di versamento della liquidazione Iva del mese di dicembre decide di regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto, le somme dovute possono essere così schematizzate:

- acconto Iva ancora da corrispondere: € 1.760,00 (codice tributo: 6013);
- interessi legali di dilazione calcolati per il periodo dal 28 dicembre 2017 al 16 gennaio 2018 pari a € 2,51 (codice tributo: 1991) reveniente dal seguente conteggio:
  [(€ 1.760,00 x 0,1% x 4/365) + (€ 1.760,00 x 0,3% x 16/365)] = € 2,51;
- sanzione amministrativa ridotta all'1,50% (1/10 del 15% di € 1.760,00) pari a € 26,40 (codice tributo: 8904);
- importo residuo della liquidazione del mese di dicembre 2017 pari a € 240,00 (codice tributo: 6012) dato dalla differenza tra l'entità della liquidazione a credito dell'Erario e l'acconto dovuto (€ 2.000,00 - € 1.760,00).

Caso 2 – si ipotizzi la situazione di un contribuente Iva in regime di liquidazione mensile che:

- applicando il *metodo storico* lo scorso 27 dicembre doveva procedere al versamento dell'acconto Iva 2017 pari a € 1.760,00, (debito Iva dicembre 2016 pari a € 2.000,00 da cui 88% di € 2.000,00 = € 1.760,00), che, però, non ha effettuato;
- in sede di liquidazione del mese di dicembre 2017 (16 gennaio 2018) determina un debito effettivo Iva (relativo a dicembre) di € 1.000,00.

Analisi -> se in sede di versamento della liquidazione Iva del mese di dicembre decide di regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto, le somme dovute possono essere così schematizzate:

- acconto Iva da corrispondere: € 1.760,00, che può essere ridotto con il metodo previsionale e/o "a consuntivo" fino a € 880,00 (codice tributo: 6013). Infatti al riguardo, è bene tenere in considerazione che il contribuente non incorrere in sanzioni amministrative, se, a consuntivo, l'acconto versato per il 2017 non risulta di entità inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre;
- interessi legali di dilazione calcolati per il periodo dal 28 dicembre 2017 al 16 gennaio 2018 pari a € 1,26 (codice tributo: 1991) reveniente dal seguente conteggio:
  [(€ 880,00 x 0,1% x 4/365) + (€ 880,00 x 0,3% x 16/365)] = € 1,26;
- sanzione amministrativa ridotta all'1,50% (1/10 del 15% di € 1.760,00) pari a € 13,20 (codice tributo: 8904);
- importo residuo della liquidazione del mese di dicembre 2017 pari a € 120,00 (codice tributo: 6012) dato dalla differenza tra l'entità della liquidazione a credito dell'Erario e l'acconto dovuto (€ 1.000,00 - € 880,00).

Caso 3 – si ipotizzi la situazione di un contribuente Iva in regime di liquidazione trimestrale per opzione che:

- applicando il *metodo storico* lo scorso 27 dicembre doveva procedere al versamento dell'acconto Iva 2017 pari a € 880,00 (debito Iva da dichiarazione per l'anno 2016 pari a € 1.000,00 da cui 88% di € 1.000,00 = € 880,00), che, però, non ha effettuato;
- in sede di versamento per il credito Iva a favore dell'Erario reveniente dalla dichiarazione annuale Iva (18 marzo 2018) determina un debito effettivo Iva di € 1.010,00 (comprensivo degli interessi 1%).

Analisi -> se in sede di versamento del saldo a credito dell'Erario decide di regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto, le somme dovute possono essere così schematizzate:

- acconto Iva ancora da corrispondere: € 880,00 (codice tributo: 6035);
- interessi legali di dilazione calcolati per il periodo dal 28 dicembre 2017 al 16 marzo 2018 pari a € 2,51 (codice tributo: 1991) reveniente dal seguente conteggio:
  [(€ 880,00 x 0,1% x 4/365) + (€ 880,00 x 0,3% x 75/365)] = € 5,43;
- sanzione amministrativa ridotta all'1,67% (1/9 del 15% di € 880,00) pari a € 14,70 (codice tributo: 8904);

e, quindi, procedere a riliquidare il credito di Iva a favore dell'Erario, che, nel caso in esame è pari a € 121,00, così individuato:

- debito Iva precedentemente alla regolarizzazione dell'acconto senza interessi pari a € 1.000,00 [€ 1.010,00 : 1,01 = € 1.000,00);
- acconto versato utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso: € 880,00;
- saldo Iva a credito dell'Erario, codice tributo 6099, per € 121,00 (€ 1.000,00 - € 880,00 + € 1,00 per interessi trimestrali arrotondati dell'1%).

Caso 4 – si ipotizzi la situazione di un contribuente Iva in regime di liquidazione trimestrale per natura che:

- applicando il *metodo storico* lo scorso 27 dicembre doveva procedere al versamento dell'acconto Iva 2017 pari a € 880,00 (debito Iva quarto trimestre 2016 pari a € 1.000,00 da cui 88% di € 1.000,00 = € 880,00), che, però, non ha effettuato;
- in sede di versamento per il credito Iva a favore dell'Erario reveniente dalla liquidazione Iva del quarto trimestre 2017 (16 marzo 2018) determina un debito effettivo Iva di € 1.100,00.

Analisi -> se in sede di versamento del saldo a credito dell'Erario della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2017 decide di regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto, le somme dovute possono essere così schematizzate:

- acconto Iva ancora da corrispondere: € 880,00 (codice tributo: 6035);
- interessi legali di dilazione calcolati per il periodo dal 28 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 pari a € 2,51 (codice tributo: 1991) reveniente dal seguente conteggio:
  [(€ 880,00 x 0,1% x 4/365) + (€ 880,00 x 0,3% x 47/365)] = € 3,50;
- sanzione amministrativa ridotta all'1,67% (1/9 del 15% di € 880,00) pari a € 14,70 (codice tributo: 8904);
- saldo Iva a credito dell'Erario, codice tributo 6099, per € 120,00 (€ 1.000,00 - € 880,00).

Modalità procedurali di applicazione della tassazione Iri

Le regole procedurali dell'Iri, dopo la proroga disposta dalla legge di bilancio 2018, prevedono:

- una tassazione con la stessa aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- il reddito non distribuito risulta tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- di considerare l'impresa, nell'ambito della gestione fiscale, in maniera "separata" da quella dell'imprenditore, in modo da evidenziare e rilevare il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- di scindere il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore, in modo da sgravare sostanzialmente e percettibilmente il reddito reinvestito nell'impresa e, di conseguenza, mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini Irpef sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), viene riconosciuta, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;
- la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti Irpef, sia essa ad aliquota proporzionale Iri, sia essa ad aliquota marginale Irpef, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore o ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se corrisposta dall'impresa o dalla società;
- la deducibilità dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

In sostanza l'Iri risulta pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a Iri.

Da quanto accennato, si deduce che:

- *le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci delle società interessate* devono essere contabilizzate come componenti che concorrono alla formazione dell'utile di esercizio e delle conseguenti riserve di utili di competenza del reddito del periodo d'imposta e di quelli precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue che sono computabili in diminuzione dei risultati economici dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
- *le somme che vengono prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili,* nei limiti dell'entità del reddito dell'anno e dei periodi d'imposta precedenti che risultano assoggettati a tassazione separata, concorrono in modo integrale alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, secondo la tassazione ordinaria. Ovviamente, tale modalità non trova applicazione per quanto attiene le somme prelevate a carico delle riserve che sono state costituite con utili dei periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del nuovo regime in argomento, tenendo, in ogni caso, presente che le riserve da cui vengono prelevate le somme si devono ritenere costituite prioritariamente con utili di tali periodi di imposta;

- *le eventuali perdite che maturano nei periodi d'imposta di applicazione del tributo* in argomento devono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi senza limite di tempo, né di entità, tenendo in considerazione che:
  - le residue perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime Iri devono necessariamente risultare computate in diminuzione dai redditi, valutando l'ultimo periodo d'imposta di permanenza nel regime come quello di maturazione delle medesime;
  - nel caso di società personali, le stesse devono risultare imputate a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
- *i soggetti che optano per il regime dell'Iri,* devono determinare il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali senza tener conto delle modalità operative previste dal regime in argomento.

A chiarimento dell'operatività, si riportano alcune esemplificazioni numeriche di solo riferimento procedurale delle modalità applicative.

Caso 1 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta:

Anno	*Reddito prodotto*	*Ammontare prelevato*	*Reddito Iri*	*Perdite Iri riportabili*
2018	1.000.000	500.000	500.000	-
2019	1.100.000	700.000	400.000	-
2020	300.000	500.000	-200.000	200.000
2021	1.500.000	600.000	900.000	-
Totali	3.900.000	2.300.000	1.600.000	

Soluzione:

Il reddito d'impresa ai fini Iri:

- nell'anno 2018 è pari a € 500.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2019 è pari a € 400.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.100.000 e l'ammontare prelevato di € 700.000;
- nell'anno 2020 è negativo o perdita pari a € 200.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2021 è pari a € 900.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.500.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000.

Al termine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini Iri di entità pari a € 1.600.000, dato dalla differenza tra il reddito prodotto di € 3.900.000 e l'ammontare prelevato di € 2.300.000 soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef.

Ai fini operativi, è opportuno tenere presente che l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituiscono meramente l'entità limite massima di prelievi possibili, i quali, in ogni caso, potranno essere posti in essere solamente nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata.

Caso 2 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta, con rilevazione del cosiddetto "plafond Iri":

Anno	*Reddito prodotto*	*Ammontare prelevato*	*Reddito Iri*	*Perdite Iri riportabili*	*Reddito progressivo*	*Prelievi complessivi*	*Plafond Iri*
2018	1.000.000	400.000	600.000	-	1.000.000	400.000	600.000
2019	1.000.000	600.000	400.000	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2020	200.000	500.000		300.000	2.200.000	1.500.000	700.000
2021	1.400.000	400.000	1.000.000	-	3.600.000	1.900.000	1.700.000
Totali	3.900.000	1.900.000	2.000.000				

Soluzione:
Il reddito d'impresa ai fini Iri:
- nell'anno 2018 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2019 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000;
- nell'anno 2020 è negativo o perdita pari a € 300.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2021 è pari a €1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.400.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000.

Per quanto attiene al *"plafond Iri",* dall'analisi del prospetto si rileva che lo stesso risulta costituito dalla stratificazione dei redditi tassati ai fini Iri nei diversi periodi d'imposta al netto delle eventuali perdite.
In altri termini, lo stesso costituisce il limite massimo dei possibili prelievi che possono essere eseguiti.
In pratica, analizzando i dati del caso, si rileva che l'entità di riferimento corrisponde alla differenza tra il reddito prodotto totale e le somme complessivamente prelevate, ovviamente al netto delle eventuali perdite di periodo contabilizzate.
Il plafond Iri:
- nell'anno 2018 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2019 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000, a cui è stato sommata la cifra presente alla fine del periodo precedente di 600.000 [1.000.000 – 600.000 + 600.000 = 1.000.000];
- nell'anno 2020 è pari a 700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000, a cui è stato sommato l'importo presente alla fine del periodo precedente di 1.000.000 [200.000 – 500.000 + 1.000.000 = 700.000]. In concreto, la perdita maturata nell'anno in esame pari a 300.000, conseguente a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo, determina la riduzione dell'entità del plafond Iri disponibile;
- nell'anno 2021 è pari a € 1.700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.400.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000, a cui è stato sommata l'entità presente alla fine del periodo precedente di 700.000 [1.400.000 – 400.000 + 700.000 = 1.700.000].

Alla fine dell'anno 2021 il reddito complessivamente tassato ai fini Iri risulta pari a 2.000.000 con un plafond residuo di 1.700.000, risultante dall'importo del reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'esercente attività d'impresa (1.900.000) è stata tassata in capo ai soci o all'imprenditore ai fini Irpef.

Caso 3 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta, con rilevazione del cosiddetto "plafond Iri" in presenza anche di perdite di gestione:

Anno	***Reddito prodotto***	***Ammontare prelevato***	***Reddito Iri***	***Perdite Iri riportabili***	***Reddito progressivo***	***Prelievi complessivi***	***Plafond Iri***
2018	1.000.000	400.000	600.000	-	1.000.000	400.000	600.000
2019	1.000.000	600.000	400.000	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2020	-200.000	500.000		700.000	1.800.000	1.500.000	300.000
2021	300.000	400.000		-	2.100.000	1.900.000	200.000
Totali	2.100.000	1.900.000	1.000.000				

Soluzione:
Il reddito d'impresa ai fini Iri:

- nell'anno 2018 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2019 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000;
- nell'anno 2020 matura una perdita complessiva di 700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto negativo di € - 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2021 è negativo per €100.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000.

Per quanto attiene al *"plafond Iri",* dall'analisi del prospetto si rileva che lo stesso risulta costituito dalla stratificazione dei redditi tassati ai fini Iri nei diversi periodi d'imposta al netto delle eventuali perdite.
In altri termini, lo stesso costituisce il limite massimo dei possibili prelievi che possono essere eseguiti.
In pratica, analizzando i dati del caso, si rileva che l'entità di riferimento corrisponde alla differenza tra il reddito prodotto totale e le somme complessivamente prelevate, ovviamente al netto delle eventuali perdite di periodo contabilizzate.
Il plafond Iri:

- nell'anno 2018 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2019 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000, a cui è stato sommata la cifra presente alla fine del periodo precedente di 600.000 [1.000.000 – 600.000 + 600.000 = 1.000.000];
- nell'anno 2020 si è in presenza di matura una perdita complessiva pari a 700.000, dovuta a un risultato negativo della gestione per 200.000 20 e un risultato negativo dovuto alla presenza di utili prelevati in eccedenza per 500.000. La perdita complessiva determina una riduzione del plafond Iri disponibile per eventuali futuri prelievo di utili [- 200.000 – 500.000 + 1.000.000 = 300.000]. In concreto, la perdita maturata nell'anno in esame pari a 700.000, conseguente sia al risultato negativo della gestione, sia al prelievo di utili prelevati in assenza di un effettivo reddito prodotto nel periodo, determina, in concreto, la riduzione dell'entità del plafond Iri disponibile;
- nell'anno 2021 è pari a € 200.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000, a cui è stato sommata l'entità presente alla fine del periodo precedente di 300.000 [300.000 – 400.000 + 300.000 = 200.000].

Alla fine dell'anno 2021 il reddito complessivamente tassato ai fini Iri risulta pari a 100.000 con un plafond residuo di 200.000, risultante dall'entità del reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'esercente attività d'impresa (1.900.000) è stata tassata in capo ai soci o all'imprenditore ai fini Irpef.